

30 GIU 2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: azione di
mero
accertamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9401/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 14756

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 15/04/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9401-2008 proposto da:

" N. S.P.A.", in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio
dell'avvocato NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato DEL RE ANDREA, giusta
delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

B A

B E

C A

, D R

, F P

2014

1338

'

'

S S , tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio
dell'avvocato TAMPONI MICHELE, rappresentati e difesi
dall'avvocato CESARONI MASSIMO, giusta delega in atti;


- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 394/2007 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 31/03/2007 R.G.N. 620/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

udito l'Avvocato NICOLAIS GIULIA per delega NICOLAIS
LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Firenze la S.p.A. N.

esponeva che numerosi lavoratori avevano presentato in Procura un esposto con il quale era stati evidenziati fatti penalmente rilevanti a carico della società e dei suoi amministratori per fraudolento ottenimento e utilizzazione della CGIS, con ampia diffusione della notizia presso l'opinione pubblica e con conseguente discredito e pregiudizio all'immagine e alla reputazione della società. Aggiungeva che, dopo le indagini eseguite dal P.M., il procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari.

Ciò premesso, la società proponeva ricorso al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare che il comportamento tenuto dai lavoratori, consistito nell'aver presentato detto esposto infondato, costituiva notevole inadempimento dei doveri di lealtà e fedeltà verso il datore di lavoro e si configurava quale motivo soggettivo di licenziamento disciplinare.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 31 marzo 2007, la quale riteneva che il giudice adito non poteva valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento; che l'azione proposta dalla società finiva per delegare all'autorità giudiziaria la "scelta" dell'esercizio del potere disciplinare; che la domanda non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito negativo della stessa lasciava tra le parti del rapporto le "cose" assolutamente allo stesso punto in cui erano prima

plm

dell'adizione del giudice, in ragione del fatto che l'incertezza circa gli esiti concreti del rapporto veniva sciolta a seguito della successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro; che non era consentito alla parte chiedere sostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società sulla base di tre motivi, illustrati da memoria *ex art.* 378 cod. proc. civ.

Resistono con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società N denunciando omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la Corte di merito non ha interpretato correttamente la domanda. Era chiaro, infatti, dal contenuto della stessa che la valutazione del fatto storico (il comportamento tenuto dai dipendenti), inquadrata nella disciplina giuridica di riferimento, era pienamente collegata "ad una conseguenza giuridicamente rilevante: la qualificazione giuridica di tale comportamento, quale notevole inadempimento dei doveri di lealtà e fedeltà ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 2016 c.c. e artt. 1 e 3 L. 606/1966, qualificazione giuridica che si definisce, configura, sempre alla stregua dell'art. 3 L. 604/1966, come "giustificato motivo (soggettivo, nella tradizione dottrina e giurisprudenziale) di licenziamento". phij

La Corte territoriale, aggiunge la ricorrente, ha errato "non motivando sufficientemente e semmai contraddittoriamente, circa l'essere il quesito di mera valutazione....semplice constatazione di come un fatto storico possa essere inquadrato nell'universo giuridico di riferimento, < scollegato > ad una conseguenza giuridica".

2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto *ex art.* 366 *bis* cod. proc. civ., non più in vigore ma

applicabile *ratione temporis*, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione agli artt. 2106 c.c., 2106 cod. civ., 1 e 3 L. 604/1966 e 7 L. 300/1970.

Deduce la ricorrente che sia il giudice di primo grado che il giudice d'appello hanno erroneamente posto in relazione diretta l'interesse ad agire con il momento, qualitativamente diverso e cronologicamente successivo, di libera e discrezionale scelta datoriale di esercitare concretamente il potere disciplinare. Aggiunge che la domanda volta ad accertare se il comportamento tenuto dai dipendenti costituisca notevole inadempimento dei doveri di lealtà e fedeltà e configuri quindi un giustificato motivo soggettivo di licenziamento disciplinare, non è preclusa dal discrezionale esercizio del potere disciplinare e di recesso del datore di lavoro né vi è incompatibilità con la procedura prevista per i licenziamenti dall'art. 7 St. lav.

3. Il terzo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto, denuncia le medesime violazioni di legge di cui al precedente motivo.

Assume la ricorrente che la giurisprudenza non ha avuto difficoltà ad ammettere azioni di accertamento di situazioni giuridiche, senza che tale qualificazione abbia immediata e diretta incidenza modificativa sui rapporti giuridici, costituendo viceversa presupposto per una successiva, eventuale, ma legittima modificazione dei rapporti stessi, attuabile vuoi mediante una successiva domanda giudiziale, vuoi attraverso l'esercizio di un potere giuridico discrezionale potestativo. L'utilità dell'accertamento deriva, per il datore di lavoro, dal vedersi dichiarare dal giudice se tale esercizio potestativo possa ritenersi legittimo, e ciò al fine di evitare il pregiudizio, sotto il profilo risarcitorio, conseguente ad una eventuale infondatezza della domanda. L'interesse ad agire va inteso quale interesse al processo e va valutato sul piano sostanziale verificando l'utilità pratica del pronunciamento richiesto, e cioè il risultato utile giuridicamente apprezzabile, attuale, conseguibile solo attraverso

plmij

l'intervento del giudice. L'esercizio del potere disciplinare non attribuisce alcuna certezza giuridica, né il datore di lavoro può essere costretto ad esercitarlo "al buio", esponendosi a conseguenze onerose. Al giudice non viene chiesto di "scegliere" in luogo del datore di lavoro né di rendere un parere giuridico, bensì gli è domandato un accertamento dichiarativo suscettibile di efficacia di giudicato tra le parti, di qualificazione giuridica di disvalore di determinati fatti storici intercorsi tra le parti di un contratto e, dunque, di rendere certezza giuridica su taluni aspetti di un rapporto.

4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.

Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile l'azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, già intimato, proposta dal datore di lavoro, sul rilievo che l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice. Né è configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela (Cass. 9 maggio 2012 n. 7096; Cass. 14 luglio 1998 n. 6891).

Diversa è l'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui l'azione di accertamento viene proposta, in via preventiva, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificare il licenziamento.

Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello

phm

stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062; Cass. 27 novembre 1999 n. 13293; Cass. 18 aprile 2002 n. 5635; Cass. 23 novembre 2007 n. 24434).

E' stato altresì precisato in più occasioni che, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass. 20 dicembre 2006 n. 27187; Cass. 28 novembre 2008 n. 28405; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27151; Cass. 28 giugno 2010 n. 15355; Cass. 27 gennaio 2011 n. 2051; Cass. 4 maggio 2012 n. 6749).

Alla stregua di tali principi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la domanda proposta dalla società non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che

l'esito del giudizio non risolveva la questione controversa, essendo rimessa alla successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro l'eventualità di promuovere un successivo giudizio. Ed inoltre non era possibile valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento né era consentito alla parte chiedere sostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria.

5. Deve aggiungersi, sotto altro profilo, che nella fattispecie in esame il chiesto intervento preventivo del giudice circa la legittimità di un eventuale futuro licenziamento sovverte le regole procedurali di cui all'art. 7 St. lav. Ai lavoratori non viene, infatti, contestato alcun addebito disciplinare dal quale devono difendersi né viene loro data la possibilità di essere sentiti a discolta. Inoltre, una successiva eventuale contestazione degli addebiti viene rinviata all'esito del giudizio di accertamento, con palese violazione del principio di immediatezza della contestazione e di quello della tempestività del recesso datoriale, la cui *ratio* riflette l'esigenza di osservare le regole di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non essendo consentito al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore.

Ancora, ove fosse ammissibile la domanda come sopra proposta, si porrebbero problemi di giudicato, dovendosi stabilire quali effetti può spiegare una sentenza che ha accertato la legittimità di una causa in astratto idonea a giustificare il licenziamento nel successivo giudizio, vertente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, in cui si fa valere la cosa giudicata per fatti non previamente contestati al lavoratore ai sensi dell'art. 7 St. lav.

Appare evidente come, alla stregua delle esposte considerazioni, non possa darsi ingresso all'azione di

g. m. j.

accertamento proposta dalla società, la quale, anziché esercitare senz'altro i poteri attribuitigli dall'ordinamento in tema di condotte disciplinarmente rilevanti dei lavoratori, ha ritenuto di percorrere altra via, chiedendo al giudice sostanzialmente una sorta di "autorizzazione" al licenziamento.

Così facendo, la società ricorrente, anche in violazione del principio di economia dei giudizi, ha proposto un'azione autonoma di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti costituenti solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che poteva costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (in questi termini, Cass. 2051/11 e Cass. 6749/12 cit.).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dei resistenti, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 15 aprile 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Pietro Ferrini

IL PRESIDENTE

Federico Polli

Adriana
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, 30 GIUGNO 2014
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Adriana
Il Funzionario Giudiziario
Adriana